



**COMUNE DI GRADO**  
**(Provincia di Gorizia)**

# **Regolamento di Polizia Urbana**

Regolamento adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 21 dd. 24.4.2003, divenuta esecutiva per compiuta pubblicazione ai sensi art. 30 – LR n.49 dd. 12.09.1991

Modifiche ed integrazioni:

Deliberazione del Consiglio comunale n. 32 dd. 23.06.2003  
Deliberazione del Consiglio comunale n. 17 dd. 21.03. 2005  
Deliberazione del Consiglio comunale n. 43 dd. 30.09.2005  
Deliberazione del Consiglio comunale n. 13 dd. 06.03.2007  
Deliberazione del Consiglio comunale n. 42 dd. 10.07.2007  
Decreto commissariale con i poteri del Consiglio n. 20 dd. 25.03.2011  
Deliberazione del Consiglio comunale n. 34 dd. 01.06.2011  
Deliberazione del Consiglio comunale n. 45 dd. 16.08.2011

## **TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1 Finalità**

1. Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto della Città, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile e la sicurezza dei cittadini, la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.
2. Le norme del Regolamento di polizia urbana per gli spazi ed aree pubbliche sono estese agli spazi e luoghi privati gravati da servitù di uso pubblico costituita nei modi e nei termini di legge, nonché le vie private aperte al pubblico passaggio.
3. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana.

### **Art. 2 Vigilanza**

1. I controlli sull'osservanza delle disposizioni del Regolamento sono svolti, in via generale, dalla Polizia Municipale. All'accertamento delle violazioni possono altresì procedere gli Ufficiali e gli agenti di Polizia Giudiziaria di cui all'art. 13 della legge 24.11.1981, n. 689.
2. Gli appartenenti alla Polizia Municipale e gli altri organi indicati al comma 1, nell'esercizio delle loro funzioni, possono assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni alle disposizioni del Regolamento e alla individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.

### **Art. 3 Concessioni e autorizzazioni**

Comma 1 così sostituito con delibera consiliare n. 13 dd. 06.03.2007

1. Le concessioni o autorizzazioni previste dal presente Regolamento sono rilasciate previa istanza in regola con la legge sul bollo ovvero, nei casi consentiti, mediante presentazione di denuncia di inizio attività ai sensi dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con allegata l'eventuale documentazione che sia ritenuta necessaria a fini istruttori.
2. Le autorizzazioni, concessioni, nulla osta, permessi, licenze, rilasciate in base al presente Regolamento, si intendono accordati:
  - a) personalmente al titolare o comunque al richiedente;
  - b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
  - c) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere ed occupazioni permesse e di tenere sollevato il Comune concedente da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto della concessione od autorizzazione data;

- d) con riserva dell'Amministrazione di imporre, in ogni tempo, nuove condizioni che si rendessero necessarie nel pubblico interesse, sospendendo o revocando a suo criterio insindacabile i benefici concessi;
  - e) con facoltà di revoca o sospensione in qualsiasi momento nel caso di abuso, senza obblighi per il Comune.
3. L'utilizzo dello stemma comunale, così come stabilito dall'apposito regolamento comunale, e di fregiarsi della denominazione di uffici o servizi del Comune di Grado è subordinato all'autorizzazione del Sindaco. L'inosservanza delle disposizioni di cui al presente comma è punita con la sanzione amministrativa da 75 euro a 450 euro.

## **TITOLO II**

### **SICUREZZA E QUALITÀ DELL'AMBIENTE URBANO**

#### **Art. 4**

#### **Salvaguardia della sicurezza e del decoro cittadino** **Comportamenti vietati**

1. A salvaguardia della sicurezza e del decoro cittadino, è vietato:
- a) manomettere o danneggiare in qualsiasi modo il suolo pubblico o di uso pubblico le attrezzature e gli impianti su di esso installati;
  - b) imbrattare con scritte e disegni strade, portici o marciapiedi, monumenti, edifici pubblici, facciate o porte di edifici privati;
  - c) rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di elementi di arredo urbano o materiale segnaletico;
  - d) arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, inferriate o cancellate ed altri beni pubblici o privati, ovvero legarsi o incatenarsi ad essi;
  - e) danneggiare in qualsiasi modo o arrampicarsi sugli alberi e le piante d'ornamento delle pubbliche vie e dei pubblici giardini;
  - f) cogliere o strappare i fiori, sostare coi veicoli o manomettere in qualsiasi modo il manto erboso delle aiuole stradali e dei pubblici giardini. E' vietato altresì bivaccare, consumare pasti nei pubblici giardini o occupare le pubbliche panchine se non a scopo di riposo;
  - g) praticare giochi di qualsiasi genere sulle strade di pubblico transito, compresi i marciapiedi e i portici, quando possono recare intralcio o disturbo;
  - h) spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori di rifiuti;
  - i) soddisfare in spazi ed aree pubbliche bisogni corporali, al di fuori dei luoghi a ciò destinati dal Comune;
  - j) accendere fuochi o gettare oggetti accesi nelle strade e nei luoghi di pubblico passaggio ovvero nei luoghi privati, qualora comporti molestia o danno al vicinato.
2. Salvo il fatto non costituisca reato, l'inosservanza delle disposizioni del comma 1 del presente articolo comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da 50 euro a 300 euro.

**Art. 5**  
**Tutela della pubblica incolumità**  
**Comportamenti vietati**

1. A tutela della pubblica incolumità, è vietato:
  - a) utilizzare i cortili, balconi o terrazzi come luogo di deposito di relitti, rifiuti o altri simili materiali che creino disagi o inconvenienti igienici;
  - b) collocare sui davanzali delle finestre, balconi, terrazzi verso la pubblica via o verso i cortili e comunque verso l'esterno, vasi di fiori, piante, ombrelloni, gabbie per uccelli o altra cosa mobile che non sia convenientemente assicurata contro ogni pericolo di caduta;
  - c) innaffiare i fiori e le piante o procedere alla pulizia di balconi o terrazzi senza evitare la caduta dell'acqua sulla pubblica via o sulle parti sottostanti del fabbricato;
  - d) scuotere, sbattere o spolverare sulla pubblica via o dalle finestre tappeti, stuoie, tovaglie e simili;
  - e) stendere il bucato fuori delle finestre, sui terrazzi e balconi prospicienti le vie pubbliche e luoghi aperti al pubblico;
  - f) lanciare pietre od altri oggetti comunque atti ad offendere o danneggiare persone o cose, sia a mano che con qualsiasi altro strumento;
  - g) durante le demolizioni, non adottare le cautele necessarie per evitare offese ai passanti e non annaffiare sufficientemente il terreno e le macerie.
2. L'inosservanza delle disposizioni del comma 1, dalla lett. a) alla lett. e), del presente articolo è punita con una sanzione amministrativa da 25 euro a 150 euro.
3. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1, lettere f) e g), è punita con una sanzione amministrativa da 50 euro a 300 euro.

**TITOLO III**  
**NETTEZZA DEL SUOLO E DELL'ABITATO**

**Art. 6**  
**Disposizioni di carattere generale**

1. Salva l'applicazione di norme speciali, tutti gli spazi od aree pubbliche e sulle aree private soggette a pubblico passaggio o comunque ad uso pubblico, devono essere tenuti costantemente puliti e sgombri di qualsiasi materiale ed in stato decoroso. A tal fine è proibito gettare, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida, ovvero di occupare ed ingombrare in qualsiasi maniera il suolo pubblico nonché i cortili, vicoli chiusi ed altri luoghi, anche recintati, comuni a più persone.
2. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo è punita con una sanzione amministrativa da 25 euro a 150 euro.

**Art. 7**  
**Rifiuti**

1. Fermo restando quanto stabilito con il regolamento comunale sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati, nelle zone cittadine in cui è stato istituito il servizio di raccolta mediante l'utilizzo dei cassonetti stradali e nelle zone dotate di piazzole

ecologiche interrate, è fatto obbligo agli utenti di utilizzare gli impianti medesimi, con l'osservanza delle prescrizioni che seguono:

- a) introdurre tutti i rifiuti senza dispersione all'esterno;
  - b) è vietata l'introduzione di rifiuti provenienti da demolizioni o scavi, oggetti metallici e sostanze liquide, ovvero residui di lavorazioni industriali o artigianali;
  - c) è vietata l'introduzione di materiali accesi o incandescenti;
  - d) è vietata l'introduzione di rifiuti ingombranti;
  - e) richiudere il coperchio dopo l'uso.
2. I rifiuti o le frazioni di rifiuti per i quali è prevista la raccolta differenziata devono essere conferiti nei contenitori all'uopo predisposti. Tali contenitori non devono, in alcun modo, essere utilizzati per conferimenti diversi da quelli per i quali sono stati predisposti.
  3. I rifiuti costituiti da beni durevoli per uso domestico, quali elettrodomestici e simili che hanno esaurito la loro durata operativa, nonché mobili ed altro materiale ingombrante di cui si è deciso di disfarsi, non possono in nessun caso essere depositati nei cassonetti stradali o presso di essi o in altro luogo destinato al conferimento dei rifiuti domestici. Per il loro ritiro deve essere richiesto l'intervento del Comune o dell'azienda a ciò preposta, ovvero conferiti negli appositi centri di raccolta differenziata.
  4. Gli imballaggi delle utenze commerciali, artigianali e comunque di qualsiasi attività produttiva devono essere depositati sul suolo pubblico, in prossimità della propria attività, preventivamente ridotti di volume e nei quantitativi consentiti, nelle giornate e negli orari stabiliti dal Comune per la raccolta differenziata.
  5. Fatta salva l'applicazione di leggi speciali in materia, l'inosservanza delle disposizioni del presente articolo è punita con una sanzione amministrativa da 50 euro a 300 euro.

## **Art. 8**

### **Obblighi dei concessionari di occupazione di spazi pubblici**

1. I concessionari di suolo pubblico per l'esercizio di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande o di altro genere, anche a carattere temporaneo, devono tenere costantemente pulito il suolo occupato e lo spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a due metri.
2. La pulizia delle vetrine deve essere portata a termine, di norma, entro le ore 9.30 del mattino. A tal fine l'occupazione di suolo pubblico con scale o sgabelli è consentita senza autorizzazione.
3. E' fatto obbligo agli esercenti attività di qualsiasi genere di provvedere alla pulizia del marciapiede sul quale l'esercizio prospetta o dal quale si accede, fatta comunque salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia.
4. I proprietari, gli amministratori o conduttori di immobili, in collaborazione con il Comune, provvedono al mantenimento della pulizia del tratto di marciapiede prospiciente gli immobili.
5. I titolari di esercizi con frequente dispersione di rifiuti minuti all'esterno devono collocare negli immediati pressi dell'esercizio adeguati contenitori muniti di sacchetto. Tali contenitori non sono soggetti ad autorizzazione.

6. Nella esecuzione delle operazioni di pulizia, di cui ai commi precedenti, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via.
7. L'inosservanza delle disposizioni del presente articolo è punita con una sanzione amministrativa da 50 euro a 300 euro.

### **Art. 9** **Sgombero della neve**

1. I proprietari o gli amministratori o conduttori di stabili hanno l'obbligo di provvedere allo sgombero della neve dai marciapiedi prospicienti i rispettivi fabbricati non appena sia cessato di nevicare e di rompere e coprire con materiale adatto il ghiaccio che vi si formi, nonché rimuovere tempestivamente i ghiaccioli formatisi sulle grondaie, sui balconi, terrazzi o altre sporgenze.
2. E' vietato lo scarico sul suolo pubblico della neve rimossa dai cortili o altri luoghi privati. Solamente nei casi di assoluta urgenza e necessità, verificata ed accertata, le operazioni di sgombero devono essere eseguite delimitando opportunamente l'area interessata e adottando ogni possibile cautela, non esclusa la presenza di persone addette alla vigilanza. I tali casi non si applica la normativa sull'occupazione di suolo pubblico.
3. Gli obblighi di cui sopra incombono altresì ai titolari di negozi, pubblici esercizi ed altre attività esistenti al piano terreno.
4. L'inosservanza delle disposizioni del presente articolo è punita con una sanzione amministrativa da 25 euro a 150 euro.

### **Art. 10** **Pubblicità ambulante**

1. E' vietata la pubblicità commerciale effettuata mediante lancio di manifestini dagli aeromobili o dai veicoli in genere.
2. E' parimenti vietata la pubblicità commerciale consistente nell'apposizione sui veicoli di manifestini o altro materiale pubblicitario.
3. La distribuzione a mano di materiale pubblicitario nell'ambito del territorio comunale - fatta eccezione alle aree pedonali centrali e del centro storico - è soggetta a denuncia preventiva di inizio attività ai sensi dell'art. 19 della legge 241/90.
4. L'inosservanza delle disposizioni del presente articolo è punita con una sanzione amministrativa da 75 euro a 450 euro.

### **Art. 11** **Divieto di campeggio**

1. E' vietata l'installazione di tende o roulotte e comunque costituire accampamenti o attendamenti in forma singola o collettiva su tutto il territorio comunale, comprese le frazioni e le località, dove non esistono campeggi autorizzati o aree all'uopo attrezzate.
2. La sosta delle auto-caravan sulla sede stradale, dove consentita, costituisce campeggio, attendamento e simili, ed in quanto tale vietata, qualora l'autoveicolo poggi sul suolo con sostegni diversi dalle ruote, emetta deflussi propri, salvo quelli

del propulsore meccanico, ed occupi comunque la sede stradale in misura eccedente l'ingombro dell'autoveicolo medesimo.

3. La sosta di carovane di nomadi non è consentita nell'ambito dei centri abitati.
4. L'inosservanza delle disposizioni del presente articolo è punita con una sanzione amministrativa da 75 euro a 450 euro.

## **TITOLO IV DECORO DEI CENTRI ABITATI**

### **Art. 12 Manutenzione degli edifici**

1. I proprietari degli edifici devono mantenere in buono stato di conservazione le porte delle case e dei negozi nonché gli infissi prospicienti l'esterno. Essi hanno inoltre l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco delle facciate ogni volta sia riconosciuta la necessità dal Comune.
2. E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciatura di porte, finestre o altro, od a imbiancatura in genere di apporre visibili segnali ed avvisi per evitare danni ai passanti.
3. I proprietari sono inoltre responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici. Uguali obblighi incombono ai proprietari di insegne.
4. E' fatto altresì obbligo agli stessi proprietari di estirpare l'erba lungo tutto il fronte degli stabili ed eventuali muri di cinta per tutta la loro lunghezza ed altezza.
5. L'inosservanza delle disposizioni del presente articolo è punita con una sanzione amministrativa da 50 euro a 300 euro.

### **Art. 13 Tende sulle facciate degli edifici**

1. L'installazione di tende sulle facciate degli edifici e su suolo pubblico o privato è disciplinata da specifico regolamento comunale.

### **Art. 14 Divieto dell'esercizio di attività artigiana su suolo pubblico**

1. E' vietato lavorare sulle porte delle case, delle botteghe o magazzini, e comunque esercitare qualsiasi attività lavorativa o mestiere su suolo pubblico senza preventiva e specifica autorizzazione.
2. L'inosservanza delle disposizioni del presente articolo è punita con una sanzione da 50 euro a 300 euro.

### **Art. 15 Fontane pubbliche**

1. E' vietato utilizzare l'acqua delle fontanelle pubbliche per il lavaggio di veicoli, animali, indumenti e simili.

2. Nelle vasche e fontane pubbliche è vietato il bagno, il bucato o l'effettuazione di operazioni di pulizia personale.
3. E' parimenti vietato percorrere le vie della città in costume da bagno.
4. L'inosservanza delle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da 25 euro a 150 euro.

**Art. 16**  
**Viali e giardini pubblici**

1. Nei parchi e nei giardini pubblici, aperti o recintati, nelle aiuole e nei viali alberati è vietato:
  - a) introdursi o sostare nelle parti riservate ai soli pedoni, sulle aiuole ed in altre aree erbose non destinate alla circolazione con veicoli in genere, compresi i velocipedi;
  - b) condurre i cani privi di guinzaglio e senza essere muniti di idonea attrezzatura per l'immediata rimozione degli escrementi. I cani di grossa taglia o di indole aggressiva devono essere condotti con museruola e guinzaglio;
  - c) calpestare o coricarsi nelle aiuole fiorite o erbose, danneggiare le siepi e gli alberi;
  - d) guastare o sporcare i sedili, salire sugli alberi, appendere manifesti alle piante;
  - e) collocare baracche, panche, ceste ed altre cose fisse o mobili e comunque occupare i pubblici luoghi salvo specifica autorizzazione dell'Autorità comunale;
  - f) dedicarsi a giochi che possono recare molestia, pericolo o danno o che siano espressamente vietati dall'autorità;
  - g) svolgere competizioni sportive nei viali o giardini pubblici, salvo autorizzazione:
2. Fatti salvi i divieti e le limitazioni previsti dal Codice della Strada, è consentito ai bambini l'uso dei tricicli, piccole biciclette provviste di rotelle posteriori, automobiline a pedale o elettriche, monopattini o di altri giochi che non rechino disturbo.
3. L'inosservanza delle disposizione del presente articolo è punita con una sanzione amministrativa da 50 euro a 300 euro.

**Art. 17**  
**Disposizioni sul verde privato**

1. Le aree identificate all'interno del territorio urbanizzato devono essere recintate, tenute sgombre da ogni rifiuto che possa cagionare cattiva esalazione o essere ricettacolo di animali infestanti, nonché mantenute in stato di decoro.
2. Nel centro urbano ed in tutte le zone residenziali del territorio comunale, ad esclusione dei terreni a destinazione agricola fuori dell'area di perimetrazione urbana, i proprietari devono provvedere al controllo della vegetazione sui loro terreni, mantenendola ad un livello massimo di 30 cm.
3. Le aree scoperte all'interno del territorio urbano debbono essere recintate in modo da evitare lo scarico abusivo di rottami, materiale putrescibile o proveniente da demolizioni o scavi, nonché residui di lavorazioni industriali o artigianali.
4. In conformità a quanto stabilito dal Codice della Strada, è fatto obbligo ai proprietari dei fondi di provvedere alla potatura dei rami degli alberi che si protendono sulla pubblica via, nonché delle siepi o piantagioni che compromettono la visibilità o costituiscono pericolo od intralcio alla circolazione stradale.

5. E' fatto altresì obbligo ai proprietari di rimuovere tempestivamente le ramaglie che siano cadute sulla sede stradale.
6. In caso di inottemperanza alle disposizioni di cui commi che precedono il servizio comunale competente provvederà con apposita ingiunzione ad intimare ai proprietari di regolarizzare la situazione in un termine da stabilirsi. Qualora l'inottemperanza persistesse si provvederà all'esecuzione coattiva dei lavori da parte dell'Amministrazione Comunale con addebito delle spese alla parte inadempiente, ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative stabilite e alla comunicazione della notizia di reato all'Autorità Giudiziaria nei casi di compromissione delle condizioni igienico-sanitarie.
7. Qualora la violazione non costituisca reato punito ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale, l'inosservanza delle disposizioni del presente articolo è punita con una sanzione amministrativa da 75 euro a 450 euro.

## **TITOLO V OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI**

### **Art. 18 Disposizioni generali**

Articolo sostituito con deliberazione consiliare n. 43 dd. 30.09.2005

1. Sono soggette a preventiva autorizzazione comunale le occupazioni di spazi ed aree pubbliche nonché i tratti di aree private sulle quali risulta costituita nei modi e nei termini di legge la servitù di pubblico passaggio.
2. Senza pregiudizio di quanto previsto dal Codice della Strada in tema di occupazioni della sede stradale, le autorizzazioni per l'occupazione di aree e spazi pubblici ed equiparati sono accordate avuto riguardo della compatibilità dell'occupazione e delle strutture con le quali essa si realizza con le esigenze di carattere generale riguardanti l'igiene, il decoro, la sicurezza stradale e la quiete pubblica, e sempre che non vi ostino ragioni di pubblico interesse.
3. Per le esigenze di cui al comma precedente, possono essere imposte particolari prescrizioni in sede di rilascio dell'autorizzazione.
4. L'autorizzazione può essere negata o revocata qualora l'occupazione rechi intralcio alla circolazione stradale o perché in contrasto con le esigenze di cui al comma 2.
5. Gli arredi di pertinenza dei pubblici esercizi e degli esercizi commerciali, collocati su suolo pubblico o di uso pubblico, devono avere carattere di provvisorietà, in quanto mantenibili in sito sino alla scadenza dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico e quindi destinati a sicura rimozione. Tali elementi dovranno possedere requisiti di agevole asportabilità, ma contemporaneamente garantire la resistenza alla spinta del vento.
6. Più occupazioni interessanti lo stesso fronte dei fabbricati, dovranno risultare allineate ed omogenee rispetto al fronte edificato.
7. Le occupazioni di suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche sono disciplinate da apposito regolamento.
8. Le occupazioni di suolo pubblico sono soggette all'applicazione della relativa tassa in conformità alle tariffe in vigore, fatte salve le esenzioni previste dal vigente sistema tributario.

9. Il titolare dell'autorizzazione dovrà presentare all'Ufficio competente, entro dieci giorni dalla realizzazione, documentazione fotografica in duplice copia – almeno 2 foto a colori dim. 9 x 12 cm. – delle strutture installate.
10. Chiunque occupi spazi ed aree pubbliche ed equiparate senza la prescritta autorizzazione ovvero, senza osservare le prescrizioni imposte dall'Autorità comunale o, nei casi previsti, senza aver presentato denuncia preventiva di inizio attività o la richiesta documentazione fotografica di cui al comma precedente, è punito con una sanzione amministrativa da 75 euro a 450 euro. La contestazione della violazione comporta la sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi.
11. Alla stessa sanzione pecuniaria soggiace chiunque, ottenuta l'autorizzazione, non osserva le prescrizioni di cui agli allegati tecnici. La contestazione della violazione comporta la revoca dell'autorizzazione.

## **Art. 19**

### **Occupazioni per esposizione di merci**

Let. e), g) modificate con deliberazione consiliare n.17 dd. 21.03.2005

Articolo sostituito con deliberazione n.43 dd. 30.09.2005

Articolo sostituito con deliberazione n.13 dd. 06.03.2007

1. Ai titolari di esercizi di vendita al dettaglio è consentita l'occupazione temporanea di aree pubbliche ed equiparate per l'esposizione di merci, previa presentazione su apposito modello della denuncia di inizio attività con efficacia immediata, con le seguenti limitazioni:
  - a) l'esposizione di merci all'esterno degli esercizi commerciali deve avvenire esclusivamente mediante l'impiego di idonei espositori atti a contenerle ed in modo da eliminare esposizioni caotiche e non ordinate;
  - b) è consentito l'utilizzo di gru e appendini esclusivamente per n. 1 espositore di lunghezza complessiva di ml. 1,00;
  - c) gli espositori, decorosi per aspetto e qualità dei materiali impiegati, di forma semplice e lavorati artisticamente, non devono superare il metro quadrato di superficie e l'altezza di metri 1,30 dal suolo. Devono essere costituiti da una struttura portante e da una cesta secondo i criteri tecnico-qualitativi di cui all'allegato A, e comunque sollevati da terra, con o senza ruote. Possono essere collocati esclusivamente nell'area prospiciente l'esercizio ad una profondità non superiore a metri 2,00 dallo spiccatto della muratura dell'edificio. Nelle aree di particolare pregio, quali le aree pedonali centrali ed il centro storico, l'Amministrazione comunale, con apposito provvedimento, può stabilire criteri tecnico-estetici degli espositori da utilizzare;
  - d) è fatto obbligo di utilizzare adeguatamente gli espositori e di adottare tutti gli accorgimenti possibili per evitare situazioni di disordine espositivo, evitando in special modo di ammassare le merci in esposizione;
  - e) è consentito l'uso di due espositori, indipendentemente dalla superficie di vendita dell'esercizio. Fanno eccezione gli esercizi di vendita al dettaglio di articoli da mare o da spiaggia (escluso l'abbigliamento e le calzature), per la nautica ed il campeggio, le librerie e le edicole, per i quali - in considerazione della particolarità delle merci da esporre - il numero degli espositori è raddoppiato;
  - f) gli espositori di guide e cartoline, seppur oggetto della presente regolamentazione, rimangono di forma tradizionale, comunque la loro

- collocazione dovrà evitare di usare o impegnare portali in pietra e gli elementi architettonici e di decoro della facciata;
- g) le merci non possono essere collocate a diretto contatto con il terreno o sulle soglie delle vetrine espositive; non è altresì consentito appendere merci sulle tende solari e sulle facciate degli edifici, eccezion fatta per quotidiani e riviste, nonché sulle pubbliche alberature;
  - h) gli espositori di merci devono essere rimossi durante le ore di chiusura degli esercizi;
  - i) per gli articoli di particolari forme e dimensioni, per i quali l'esposizione in carrelli così determinati diventa problematica ed indecorosa, l'Amministrazione comunale, con apposita deliberazione, può approvare proposte progettuali di arredo diverse, ma sempre entro il limite massimo di occupazione di 3,00 metri quadrati;
  - j) l'esposizione di generi alimentari, inclusi i prodotti ortofrutticoli e ittici, all'esterno degli esercizi deve essere conforme alle disposizioni vigenti;
  - k) le tipologie, i materiali, le forme e le gamme cromatiche consentite per gli espositori di merce sono definite nella allegata relazione tecnico-descrittiva (all. A) e sono da ritenersi vincolanti per il centro storico e le aree pedonali centrali, evidenziate nell'allegata planimetria (all. B) e diverranno obbligatorie dal giorno 31.01.2006.

## **Art. 20**

### **Occupazioni con tavoli e posti a sedere**

Comma 1 lett. a) modificato con delibera consiliare n.32 dd. 23.06.2003

Articolo sostituito con deliberazione n.43 dd. 30.09.2005

1. Ai titolari di esercizi di somministrazione al pubblico può essere rilasciata l'autorizzazione ad occupare un tratto di suolo pubblico da attrezzare con tavoli e sedie, con le seguenti modalità:
  - a) le occupazioni sono limitate all'area prospiciente l'esercizio; l'occupazione di aree limitrofe può essere concessa previa acquisizione del nulla osta da parte dai frontisti e l'approvazione dell'Amministrazione comunale, se ricadenti nell'ambito del centro storico;
  - b) nuove richieste di occupazione di aree nell'ambito del centro storico o di ampliamento delle esistenti, sono soggette ad approvazione dell'Amministrazione comunale ed al rispetto della distanza minima di ml 40 dagli accessi alle chiese ed altri luoghi di culto;
  - c) la superficie attrezzata con tavoli e posti a sedere in occupazione di suolo pubblico non deve risultare maggiore di due volte la superficie di somministrazione coperta dell'esercizio. L'occupazione di suolo pubblico in ogni caso non potrà contrastare con motivi di pubblico interesse che saranno tenuti presenti in sede di rilascio della concessione;
  - d) nell'area pedonale di viale Europa Unita e di via Caprin, l'occupazione non deve superare rispettivamente i metri 4,00 e i metri 3,00 di profondità dallo spiccatto della muratura degli edifici; in via Caprin, inoltre, nel caso di occupazioni d'ambo i lati della strada, detta profondità non deve superare i metri 2,50. Nei tratti delle vie Venezia, Donizetti, Marconi, Bellini, Galvani e Colombo compresi tra il viale Dante Alighieri e la via Verdi, le occupazioni non possono superare la profondità esistente tra lo spiccatto della muratura degli edifici ed il centro delle alberature là messa a dimora.
  - e) i tavoli e le sedie ed eventuali altre attrezzature oggetto dell'occupazione, devono avere un aspetto decoroso per forme e qualità di materiali impiegati. Le

tipologie, i materiali e le gamme cromatiche consentite per i tavoli e le sedie sono definite nella allegata relazione tecnico-descrittiva (all. sub A) e sono da ritenersi vincolanti per il centro storico e le aree pedonali centrali, evidenziate nell'allegata planimetria (all. sub B) ed immediatamente obbligatorie per le nuove occupazioni autorizzate. Le occupazioni preesistenti dovranno adeguare gli arredi entro il 31 gennaio 2007;

- f) l'Amministrazione comunale, con apposito provvedimento, può stabilire ulteriori criteri tecnico-estetici delle attrezzature da utilizzare ed approvare proposte progettuali di arredo coordinate, riferite alla medesima area. Se reputato necessario ai fini dei controlli, il perimetro delle aree in concessione potrà essere opportunamente contrassegnato;
- g) in caso di pluralità di domande concorrenti tutte volte ad ottenere la medesima concessione temporanea di suolo pubblico, sono osservati nell'ordine i seguenti criteri di priorità:
- preesistenza nella concessione di suolo pubblico (rinnovi stagionali);
  - esame comparativo delle domande, onde prescegliere quella maggiormente rispondente alla cura dell'interesse pubblico;
  - ordine cronologico di presentazione delle domande risultante dalla data di spedizione a mezzo raccomandata ovvero dal timbro apposto dall'Ufficio Protocollo del Comune.

#### **Art. 21**

##### **Occupazioni con apparecchi da trattenimento e distributori automatici**

1. Nell'ambito delle aree pedonali centrali e del centro storico non è consentita l'occupazione di suolo pubblico con apparecchi da trattenimento e da divertimento, anche dedicati ai bambini, nonché l'installazione di distributori automatici in genere.

#### **Art. 22**

##### **Occupazioni per manifestazioni**

1. I promotori di manifestazioni per le quali sia necessaria l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, sono tenuti a presentare al Sindaco richiesta di autorizzazione con allegata planimetria, dalla quale risulti, oltre all'ampiezza dell'area richiesta, le modalità di occupazione e la descrizione degli impianti e delle attrezzature che si intendono utilizzare.
2. L'accoglimento delle richieste di autorizzazione per manifestazioni che riguardino parchi e giardini pubblici, aree pedonali ed aree di particolare interesse ambientale è subordinato al parere favorevole dei competenti uffici comunali.
3. In presenza di pluralità di domande concorrenti, tutte volte ad ottenere la medesima concessione di suolo pubblico per lo stesso periodo, l'Amministrazione comunale valuterà in ordine all'importanza delle manifestazioni proposte onde prescegliere quella maggiormente rispondente alla cura dell'interesse pubblico.

#### **Art. 23**

##### **Occupazioni con attrazioni degli spettacoli viaggianti**

1. L'occupazione di aree per lo svolgimento delle attività dello spettacolo viaggiante è disciplinata dallo specifico regolamento comunale.

## **Art. 24**

### **Occupazioni con elementi di arredo**

1. L'installazione di elementi di arredo su suolo pubblico, quali ad esempio piante ornamentali e fioriere, all'esterno degli esercizi commerciali, laboratori artigianali e simili, è subordinata all'autorizzazione dell'Autorità comunale, sempre che sia garantita la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria e si provveda al mantenimento degli arredi in perfetto stato.
2. Le disposizioni del comma precedente, in quanto compatibili, sono applicabili anche nei confronti dei privati cittadini che intendono collocare gli elementi di arredo nei pressi della propria abitazione per migliorare la situazione ambientale.
3. Le domande di occupazione di cui ai precedenti commi devono essere corredate da idonea documentazione, anche fotografica, che illustri le caratteristiche degli elementi di arredo, le modalità e la durata dell'occupazione.
4. Salvo specifica autorizzazione non è consentita, in alcuna circostanza, l'occupazione di spazi pubblici destinati alla circolazione con tappeti o guide di qualunque specie e dimensioni.

## **Art. 25**

### **Occupazioni per raccolta di firme e per iniziative umanitarie e di beneficenza**

1. L'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico per la raccolta di firme in calce a petizioni, proposte di legge di iniziativa popolare o di referendum, e per raccolta di fondi per iniziative benefiche o umanitarie o per il finanziamento della ricerca e similari da parte di Enti, Associazioni riconosciute e di Volontariato o Organizzazioni senza fini di lucro (ONLUS), è concessa nei soli luoghi individuati dall'Amministrazione Comunale.
2. Per favorire la rotazione delle richieste, le autorizzazioni non possono avere durata superiore a due giorni e per non più di due volte nel corso dell'anno solare per ogni proponente, con esclusione di iniziative concomitanti nel medesimo sito. Eventuali deroghe possono essere accordate dall'Amministrazione comunale in presenza di motivate ragioni.
3. In caso di pluralità di domande concorrenti, tutte volte ad ottenere concessioni di suolo pubblico nel medesimo sito e nello stesso periodo, sono osservati i seguenti criteri di priorità:
  - preesistenza nella concessione di suolo pubblico, intesa come anzianità di frequenza;
  - esame comparativo delle domande, onde prescegliere quella maggiormente rispondente alla cura dell'interesse pubblico;
  - ordine cronologico di presentazione delle domande, risultante dalla data di spedizione della raccomandata ovvero dal timbro apposto dall'Ufficio Protocollo del Comune.
4. Le disposizioni che precedono si rendono applicabili, in quanto compatibili, alla raccolta di materiali quali indumenti, carta e similari a scopo benefico ed umanitario.

**Art. 26**  
**Esercizio di mestieri girovaghi**

1. L'esercizio di mestieri girovaghi a scopo di lucro è soggetto a limitazioni e divieti in rapporto a condizioni di tempo e di luogo stabilite dall'Amministrazione comunale.
2. L'esercizio dei mestieri girovaghi di suonatore, cantante e simili e l'attività degli *artisti di strada* è consentita se svolta in forma occasionale, nel rispetto delle norme in materia di quiete pubblica e non arrechi intralcio alla circolazione stradale.
3. A chiunque eserciti mestieri girovaghi nei luoghi consentiti è vietato di importunare i passanti con l'offerta di merci o di servizi e di richiamare l'attenzione con grida e schiamazzi.
4. E' vietato raccogliere questue ed elemosine per qualsiasi motivo importunando i passanti.
5. L'esercizio dei mestieri girovaghi con il solo ausilio degli strumenti tipici dei mestieri stessi, non è soggetto alle disposizioni per l'occupazione di suolo pubblico.
6. Ferma restando l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 18 del Regolamento per le occupazioni abusive di suolo pubblico, l'inosservanza delle altre disposizioni del presente articolo è punita con una sanzione amministrativa da 50 euro a 300 euro. E' comunque disposta l'immediata cessazione dell'attività.

**TITOLO VI**  
**QUIETE PUBBLICA**

**Art. 27**  
**Definizioni**

1. Le disposizioni del presente titolo sono volte a contrastare le attività rumorose, intese quali attività di immissione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno in misura tale da provocare fastidio o disturbo al riposo delle attività umane, pericolo per la salute, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo, dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi e con le attività legate all'economia turistica del Comune.
2. Le disposizioni del presente titolo concernono principalmente attività rumorose a carattere temporaneo, intese quali attività rumorose che si esauriscono in periodi di tempo limitati o legate ad ubicazioni variabili. Sono da escludersi le attività ripetitive o ricorrenti inserite nell'ambito di processi produttivi svolte all'interno delle aree di insediamento (aree artigianali).
3. Le limitazioni che seguono si applicano nell'ambito dell'area urbana o abitato, che comprende il centro urbano e le aree residenziali del territorio comunale che si estendono dal ponte Matteotti fino alla località Rotta Primero compresa.

## **Art. 28**

### **Orario delle attività rumorose nei cantieri edili**

Articolo sostituito con deliberazione consiliare n. 17 dd. 21.03.2005

1. In caso di attivazione di cantieri edili o stradali, anche di manutenzione, le macchine e gli impianti in uso dovranno essere conformi alle direttive U.E., recepite dalla normativa nazionale o comunque emanate dalla U.E. da oltre un anno ancorché non recepite dalla normativa nazionale; per tutte le attrezzature, comprese quelle non considerate nella normativa nazionale vigente, dovranno comunque essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso (ad esempio carterature, oculati posizionamenti nel cantiere, ecc.).
2. Nel periodo dal 1° giugno al 31 agosto, dalle ore 20.00 alle ore 8.00 del giorno successivo e dalle ore 13.00 alle ore 16.00, in tutti i cantieri edili e stradali operanti nell'ambito della zona urbana, come definita dal comma 3 del precedente articolo, è vietata l'esecuzione di lavori rumorosi che superino la normale tollerabilità, nonché l'impiego di macchine e di attrezzi che producono rumori.
3. Nei periodi compresi tra il 15 maggio ed il 31 dello stesso mese e dal 1° al 30 settembre di ogni anno, il divieto di cui al comma precedente è stabilito dalle ore 20.00 alle ore 8.00 e dalle ore 13.00 alle ore 15.00.
4. Le attività lavorative particolarmente rumorose, che comportino l'utilizzo di macchinari quali martelli pneumatici e/o demolitori, compressori, seghe e smerigliatrici a motore, autobetoniere, macchine operatrici e simili, sono consentite nei giorni feriali, escluso il sabato pomeriggio, nell'orario:
  - invernale (dal 1° ottobre al 30 aprile): dalle ore 08.00 alle ore 18.00;
  - estivo (dal 1° maggio al 30 settembre): dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00.
5. Eventuali concessioni in deroga, limitate al completamento di getti fondazionali o di solai, sono soggette a denuncia preventiva di inizio attività ai sensi dell'art. 19 della legge 241/90.
6. I divieti di cui ai precedenti commi sono parimenti estesi, con le stesse modalità, a tutte le attività di lavoro che, per azione di macchine o di strumenti manuali in genere, possono produrre disturbo alla quiete pubblica ed al riposo delle persone. Fanno eccezione le attività lavorative volte alla salvaguardia dell'integrità e della pulizia degli arenili, che possono essere effettuate ad iniziare dalle ore 6.00 del mattino e fino alle ore 9.00, salvo diverso avviso dell'Autorità marittima.
7. Le limitazioni di cui al presente articolo non si applicano alle attività insediate nell'ambito delle zone artigianali ed ai mezzi utilizzati dal servizio comunale di disinfestazione.
8. Con provvedimento del Sindaco possono essere apportate modifiche all'entrata in vigore delle limitazioni di cui ai commi precedenti, disposte eventuali sospensioni dell'attività nei periodi di maggiore afflusso turistico, nonché concesse speciali deroghe per il completamento di lavori pubblici.
9. Per il ripristino urgente dell'erogazione dei servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua, gas, ecc.), ovvero in situazione di pericolo per l'incolumità della popolazione, è concessa automaticamente deroga agli orari previsti dal presente articolo.

10. L'inosservanza delle disposizioni del presente articolo è punita con una sanzione amministrativa da 75 euro a 450 euro, ridotta da 25 euro a 150 euro se la violazione è commessa da persone private.

## **Art. 29**

### **Disciplina dell'allietamento all'interno ed esterno dei pp. ee.**

Articolo sostituito con deliberazione consiliare n. 17 dd. 21.03.2005

Articolo modificato con deliberazione consiliare n.42 dd. 10.07.2007

Articolo sostituito con decreto consiliare n. 20 dd. 25.03.2011

Articolo modificato con deliberazione consiliare n.34 dd. 01.06.2011 (comma 6)

Articolo modificato con deliberazione consiliare n.45 dd. 16.08.2011

1. Per "allietamento" deve intendersi le attività svolte, alle condizioni e con l'osservanza delle prescrizioni di cui al presente articolo, negli esercizi di somministrazione di cui all'art. 67, comma 1 della L.R. 29/05, non sottoposte alla disciplina di cui agli articoli 68, 69 e 80 del T.U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.) e successive modifiche ed integrazioni.
2. A titolo esemplificativo, per "attività di allietamento" s'intende l'utilizzo, nei suddetti esercizi di somministrazione, di apparecchi televisivi -anche abilitati a trasmettere su reti decodificate partite di calcio o altri avvenimenti sportivi o spettacoli-, di impianti radiofonici o stereofonici, Juke-box, nonché lo svolgimento di esecuzioni musicali dal vivo, sia all'interno che all'esterno del locale, che sono escluse dalla disciplina di cui ai citati articoli 68, 69 e 80 del T.U.L.P.S. qualora esercitate nei limiti ed alle condizioni previste nei successivi commi.
3. L'attività di allietamento ha il solo scopo di rendere piacevole la permanenza della clientela all'interno e all'esterno dell'esercizio, e deve pertanto essere svolta con carattere di complementarità e sussidiarietà rispetto all'attività principale di somministrazione. L'organizzazione dell'attività non deve avere il carattere dell'imprenditorialità; l'attività deve essere esercitata senza scopi di lucro diretto, in modo tale da non indurre gli avventori a frequentare il locale per l'esclusivo scopo di assistere all'allietamento stesso.
4. L'allietamento deve essere esercitato subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni, imposte ai sensi dell'art. 9 del T.U.L.P.S.:
  - I. non deve essere fatto pagare un biglietto d'ingresso, prenotazione, tessera o simili per consentire alla clientela la fruizione dell'allietamento; il prezzo delle consumazioni e di ogni altro servizio non deve essere aumentato rispetto a quello ordinariamente praticato;
  - II. l'assetto ordinario dei locali non deve essere modificato, mediante interventi strutturali o allestimenti destinati all'allietamento, al fine di trasformarli in un luogo di pubblico spettacolo, idoneo e finalizzato all'accoglimento prolungato dei clienti. L'allietamento, pertanto, deve essere svolto nei locali e negli spazi dove la clientela accede e sosta per la consumazione. L'allietamento non deve essere svolto in locali appositamente allestiti, con esibizioni che possono richiamare una forte affluenza di spettatori, che vi s'intrattengono; non devono essere allestite pedane, camerini, soppalchi, allestimenti scenici, ecc.;
  - III. non deve essere data specifica pubblicità all'allietamento, per mezzo di giornali, riviste, radio, televisione, volantini od ogni altra forma di diffusione esterna al locale di pubblico esercizio;
  - IV. non deve essere consentito il ballo.

5. L'esercente attività di allietamento dovrà comunque scrupolosamente osservare tutte le disposizioni in materia di inquinamento acustico e adottare tutte le misure idonee e necessarie al fine di non compromettere il diritto al riposo ed evitare il disturbo alla quiete pubblica.
6. L'attività di allietamento può essere svolta durante tutto l'arco dell'anno nel rispetto dei limiti stabiliti nel presente comma. A salvaguardia del diritto alla quiete dei residenti gli orari dell'allietamento vengono differenziati, in funzione del fatto che si svolgano all'interno di un locale, ovvero all'esterno; a) la musica eseguita all'esterno dei locali ovvero all'interno, qualora il suono si propaghi all'esterno, è consentita dalle ore 9.30 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 01.00 per i pp.ee., fino alle ore 01.30 per i pp.ee. annessi agli stabilimenti balneari; b) se la musica rimane circoscritta all'interno del pubblico esercizio, la durata è consentita fino all'ora di chiusura del locale.
7. In occasione di circostanze particolari il Sindaco, con ordinanza, può prevedere specifiche deroghe agli orari di allietamento ovvero al numero delle giornate consentite nel successivo comma 9.
8. La mancata osservanza di una o più delle prescrizioni relative all'allietamento, è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,00 (cinquecentosedici) a € 3.500,00 (tremilacinquecento), determinata ai sensi dell'art. 17-bis del T.U.L.P.S. nonché alla sospensione dell'attività illegittimamente condotta, determinata, ai sensi dell'art. 17-quater del predetto T.U.L.P.S., come segue:
  - ~ 1^ violazione nell'anno solare: 72 ore consecutive di sospensione;
  - ~ 2^ violazione nell'anno solare: 120 ore consecutive di sospensione;
  - ~ per ulteriori violazioni, oltre la 2^, nell'anno solare: 240 ore consecutive di sospensione.Per l'inosservanza delle norme previste in materia di inquinamento acustico, trovano applicazione, se il fatto non costituisce reato, le disposizioni contenute nella legge 26 ottobre 1995, n. 447.
9. L'attività di allietamento di cui al presente articolo ed alle condizioni ivi stabilite è liberamente programmata dal titolare del pubblico esercizio il quale dovrà darne comunicazione al Comando di Polizia Locale, almeno 5 giorni prima dell'inizio, dichiarando, sotto la propria responsabilità la tipologia dell'allietamento, il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 4 del presente articolo, e le giornate e gli orari di svolgimento. Tale comunicazione dovrà contenere, in allegato, l'attestazione SIAE, nonché copia della relazione di previsione di impatto acustico, redatta da tecnico competente in conformità a quanto previsto dalla DGR 2870 dd. 17.12.2009 "Criteri per la redazione della documentazione di impatto e clima acustico" BUR n. 1 dd. 07.01.2010, documento quest'ultimo da presentare solo in caso di superamento di 30 giornate annue, da fruirsi in modo non consecutivo. In luogo della relazione di previsione di impatto acustico, qualora l'allietamento venga effettuato con apparecchi televisivi o impianti radiofonici o stereofonici, il titolare potrà presentare autocertificazione di conformità ai limiti di cui alla legge n. 447/95.
10. L'attività di allietamento nei pubblici esercizi annessi agli stabilimenti balneari è soggetta alle sueposte disposizioni ed a quelle previste nell'ordinanza annuale di balneazione, previo ottenimento del permesso demaniale ad effettuare attività di allietamento al di fuori dell'orario di apertura degli stabilimenti balneari, da richiedersi al Comune di Grado, Area Urbanistica, Edilizia privata e Porti.

Art. 29 bis

**Spettacoli e intrattenimenti pubblici all'interno ed esterno dei pp.rr.**

Articolo introdotto con decreto consiliare n. 20 dd. 25.03.2011

Articolo modificato con deliberazione consiliare n.34 dd. 01.06.2011 (comma 6)

Articolo modificato con deliberazione consiliare n.45 dd. 16.08.2011

1. Per “intrattenimento” deve intendersi le attività svolte nei pubblici esercizi indette a scopo di divertimento in cui si svolgono azioni alle quali partecipano attivamente anche le persone del pubblico; per “pubblici spettacoli” si intendono quelle azioni a scopo di divertimento alle quali il pubblico assiste passivamente.
2. E' considerata pubblico spettacolo e/o intrattenimento l'attività posta in essere dal titolare del pubblico esercizio quando l'iniziativa configura in concreto una delle tipologie contemplate dagli artt. 68 e 69 TULPS e si svolge in presenza anche di una sola delle seguenti condizioni:
  - I. è emesso un biglietto d'ingresso o simile per l'accesso della clientela;
  - II. il prezzo delle consumazioni e di ogni altro servizio è aumentato;
  - III. l'assetto dei locali è modificato, mediante interventi strutturali o allestimenti all'uopo destinati, al fine di trasformarlo in un luogo di pubblico spettacolo;
  - IV. sono approntate pedane, camerini, soppalchi, allestimenti scenici e simili, quali ad esempio impianti di diffusione sonora con potenza emissiva maggiore rispetto a quella usuale ;
  - V. è data pubblicità all'evento;
  - VI. è effettuato il ballo.
3. L'esercizio di spettacoli e intrattenimenti pubblici è soggetto al rilascio dell'autorizzazione ai sensi degli artt. 68 e/o 69 TULPS; nella domanda, da presentarsi in carta legale all'Ufficio protocollo generale del Comune, vanno indicati:
  - a) ragione sociale, dati anagrafici della persona intestataria dell'autorizzazione e codice fiscale;
  - b) tipologia dell'intrattenimento/spettacolo, numero e date degli eventi;
  - c) sussistenza dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 11 TULPS;
  - d) ottemperanza agli obblighi previsti dall'art. 12 TULPS;
  - e) inesistenza nei propri confronti di cause di divieto, decadenza e/o sospensione ai sensi della legge n. 575/65.Alla domanda vanno allegati:
  - attestazione SIAE;
  - documentazione attestante la previsione di impatto acustico, redatta da tecnico competente.
4. Qualora l'intrattenimento/pubblico spettacolo si svolga in spazi delimitati, con impianti appositamente destinati e con strutture apposite per lo stazionamento del pubblico, il titolare dell'autorizzazione dovrà richiedere il rilascio dell'agibilità ai sensi dell'art.80 TULPS e, ove la capienza superi i 100 posti, il preventivo CPI (certificato di prevenzione incendi).
5. L'esercente attività di intrattenimento/spettacolo pubblico dovrà comunque scrupolosamente osservare tutte le disposizioni in materia di inquinamento acustico, compreso quanto prescritto dal DPCM 16.04.1999 n. 215 e adottare tutte le misure idonee e necessarie al fine di non compromettere il diritto al

- riposo ed evitare il disturbo alla quiete pubblica, allegando all'istanza copia della relazione di impatto acustico, redatta da tecnico competente in conformità a quanto previsto dalla DGR 2870 dd. 17.12.2009 "Criteri per la redazione della documentazione di impatto e clima acustico" BUR n. 1 dd. 07.01.2010..
6. A salvaguardia del diritto alla quiete dei residenti gli orari di effettuazione dell'intrattenimento/spettacolo pubblico sono ricompresi dalle ore 9.30 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 01.00 per i pp.ee., fino alle ore 01.30 per i pp.ee. annessi agli stabilimenti balneari.
  7. L'effettuazione di intrattenimenti/pubblici spettacoli negli esercizi di somministrazione di cui all'art. 67, comma 1, lett. a) della L.R. n. 29/05 è consentita, di norma, in occasione ed in periodo di festività tradizionali nazionali o locali (ad es.:carnevale, ferragosto, capodanno, festa del S.Patrono, perdon di Barbana, giornata del Ringraziamento), fatto salvo quanto previsto nel comma 10.
  8. In occasione di circostanze particolari il Sindaco, con ordinanza, può prevedere specifiche deroghe agli orari di svolgimento dell'intrattenimento/spettacolo pubblico ovvero al numero delle giornate consentite nel successivo comma 10.
  9. Per l'inosservanza delle disposizioni previste dai commi precedenti trovano applicazione le norme del codice penale, mentre per l'inosservanza delle norme previste in materia di inquinamento acustico, si applicano, se il fatto non costituisce reato, le disposizioni contenute nella legge 26 ottobre 1995, n. 447.
  10. I titolari e i gestori degli stabilimenti balneari, muniti della licenza di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 86 TULPS, sono autorizzati a svolgere nelle ore pomeridiane particolari forme di intrattenimento e svago danzante, congiuntamente alla somministrazione di bevande alcoliche, in tutti i giorni della settimana non prima delle ore 17.00 e non oltre le ore 20.00, non trovando applicazione per tali forme di intrattenimento l'art. 80 TULPS, così come previsto dall'art. 54 della legge n. 120/10; oltre tale orario, nel rispetto di quanto previsto dai commi 2 e 4, l'attività di intrattenimento è consentita solo a quei pubblici esercizi già autorizzati per lo svolgimento di tali forme di svago prima del 13.08.2010, subordinatamente alla presentazione della relazione di previsione di impatto acustico, redatta da tecnico competente in conformità a quanto previsto dalla DGR 2870 dd. 17.12.2009 "Criteri per la redazione della documentazione di impatto e clima acustico" BUR n. 1 dd. 07.01.2010, per un numero non superiore a 16 giornate nel periodo compreso tra il 1 giugno e il 30 settembre.
  11. Nell'istanza volta ad ottenere l' autorizzazione di cui al comma 3, dovrà allegarsi l'autorizzazione demaniale ad effettuare attività di intrattenimento musicale e danzante al di fuori dell'orario di apertura degli stabilimenti balneari, da richiedersi al Comune di Grado, Area Urbanistica, Edilizia privata e Porti. Per tutto il resto valgono le disposizioni previste dal presente articolo, in quanto compatibili.

### **Art. 30**

#### **Abitazioni private e amministrazione stabili**

1. Nelle abitazioni private, gli apparecchi radiofonici e televisivi e qualsiasi altro apparecchio per la riproduzione o per l'amplificazione del suono o delle voci e della musica devono essere utilizzati in modo da contenere il volume delle emissioni entro limiti tali da non disturbare la quiete pubblica e il vicinato. La disposizione

che precede è estesa, in quanto compatibile, agli apparecchi installati negli esercizi di somministrazione al pubblico e nei circoli privati.

2. Per la reperibilità nei casi di urgenza, nell'atrio degli stabili con un numero di appartamenti superiore a quattro deve essere collocato un cartello recante nominativo, indirizzo e recapito telefonico dell'Amministratore.
3. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo è punita con una sanzione amministrativa da 25 euro a 150 euro.
4. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 2 è punita con una sanzione amministrativa da 50 euro a 300 euro.

### **Art. 31** **Pubblicità fonica**

1. E' vietata qualsiasi forma di pubblicità fonica commerciale.
2. L'uso di apparecchi amplificatori durante lo svolgimento delle vendite all'asta, è consentito a volume moderato dalle ore 20.30 alle 23.00.
3. L'inosservanza delle disposizioni del presente articolo è punita con una sanzione amministrativa da 50 euro a 300 euro.

## **TITOLO VII** **MANIFESTAZIONI CON CORTEI**

### **Art. 32** **Cortei funebri**

1. I cortei funebri, muovendo dall'obitorio o dal luogo dove si trova il feretro, tanto per raggiungere la Chiesa quanto nel trasporto al Cimitero, sono effettuati esclusivamente con automezzi che seguiranno la via più breve, rispettando la segnaletica stradale e le seguenti disposizioni:
  - a) orario: qualunque orario diurno, con esclusione della fascia dalle ore 12.00 alle 15.00, delle domeniche e degli altri giorni festivi;
  - b) è vietata qualunque fermata, purché non sia imposta da motivi di onoranze funebri;
  - c) in via del tutto eccezionale, potrà essere permesso il trasporto a braccia del feretro fino alla Chiesa.

### **Art. 33** **Processioni - Manifestazioni**

1. Le processioni o altre manifestazioni religiose che prevedono cortei di persone o di autoveicoli, devono seguire gli itinerari preventivamente concordati con il Comando di Polizia Municipale.

## **TITOLO VIII GESTIONE DEGLI ANIMALI**

### **Art. 34 Detenzione di animali**

1. Nell'aggregato urbano è consentito tenere unicamente animali di affezione purché l'ubicazione e le condizioni igieniche in cui gli stessi sono allevati siano tali da non arrecare disagio o rischi per la salute del vicinato.
2. Per le specie selvatiche ed esotiche protette, la detenzione è vincolata al possesso del certificato di origine e al rispetto delle condizioni di benessere degli animali.
3. Salva l'applicazione di norme speciali in materia, l'inosservanza delle disposizioni del presente articolo è punita con una sanzione amministrativa da 50 euro a 300 euro.

### **Art. 35 Allevamento di pollame, conigli e simili**

1. E' vietato l'allevamento di pollame, conigli, piccioni ed altri animali simili nell'ambito del territorio urbano.
2. L'inosservanza delle disposizioni del presente articolo è punita con una sanzione amministrativa da 50 euro a 300 euro.

### **Art. 36 Tutela degli animali domestici**

1. E' vietato utilizzare animali in spettacoli, gare e rappresentazioni pubbliche e private che comportino maltrattamenti e sevizie ovvero strumentalizzarli per la pratica dell'accattonaggio.
2. E' vietata la detenzione di animali di qualsiasi specie, esposti alle intemperie, senza un adeguato riparo e la costante disponibilità di acqua e cibo. Per i cani tenuti alla catena, la lunghezza della catena non deve essere inferiore a otto metri e comunque tale da consentire di raggiungere il riparo e i contenitori dell'acqua e del cibo.
3. E' vietato trasportare cani e altri animali domestici chiusi nel bagagliaio degli autoveicoli o all'interno di contenitori che non assicurino un'adeguata aerazione.
4. Agli animali esposti per la vendita all'interno dei negozi devono essere assicurati spazi e aerazione adeguati alle necessità della specie.
5. E' vietata l'organizzazione di combattimenti tra animali.
6. Salva l'applicazione di norme speciali in materia, l'inosservanza delle disposizioni del presente articolo è punita con una sanzione amministrativa da 75 euro a 450 euro.

### **Art. 37 Detenzione di cani o altri animali nelle abitazioni**

1. E' vietata, nei centri abitati del Comune, la detenzione in abitazioni, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini, di cani o di altri animali che disturbino,

specialmente di notte, con insistenti e prolungati latrati, con guaiti e altrimenti, la pubblica quiete.

2. Alla contestazione della violazione consegue la diffida nei confronti del proprietario o del detentore del cane ad attenersi alle disposizioni di cui al comma precedente e a ricercare ogni possibile rimedio atto ad evitare che l'animale rechi disturbo.
3. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo è punita con una sanzione amministrativa da 25 euro a 150 euro.

### **Art. 38**

#### **Custodia e circolazione dei cani**

1. Nel periodo compreso tra il 15 aprile e il 15 ottobre di ogni anno, è fatto divieto di condurre cani lungo la passeggiata a mare N. Sauro.
2. Fermo restando il divieto di cui al precedente comma, in tutti i luoghi pubblici, i cani devono essere condotti al guinzaglio e gli accompagnatori devono essere muniti di idonea attrezzatura per la completa pulizia ed asporto delle deiezioni solide, da esibire a richiesta degli agenti della Polizia Municipale. I cani di grossa taglia o di indole aggressiva devono essere condotti con museruola e guinzaglio.
3. I cani possono essere tenuti senza guinzaglio e senza museruola nei seguenti casi: entro i limiti privati purché non aperti al pubblico; i cani da pastore e da caccia quando siano rispettivamente utilizzati per la guardia dei greggi e per la caccia; i cani delle Forze Armate e delle Forze di Polizia, quando utilizzati per servizio.
4. Temporanei esoneri dall'obbligo della museruola possono essere concessi dal Comune a richiesta, previo parere dell'Azienda per i Servizi Sanitari, per motivi inerenti allo stato anatomico, fisiologico o patologico dell'animale che non consentano l'uso della museruola senza danno oppure per particolari necessità di addestramento e utilizzo.
5. I conduttori dei cani provvedono alla raccolta e al corretto smaltimento delle deiezioni solide dei loro animali. E' proibito consentire la defecazione e la minzione dei propri animali sotto i portici, sui marciapiedi e nei giardini pubblici; in ogni caso i conduttori sono tenuti a provvedere all'immediata pulizia del suolo imbrattato dagli escrementi dei loro animali. Sono esentati i non vedenti accompagnati da cani guida.
6. Per consentire ai cani di soddisfare le proprie esigenze fisiologiche, possono essere utilizzate le carreggiate stradali nella parte attigua al marciapiede. Non è ammesso che l'accompagnatore lasci vagare il cane liberamente alla ricerca del luogo ove svolgere le proprie deiezioni.
7. L'inosservanza delle disposizioni del presente articolo è punita con una sanzione amministrativa da 50 euro a 300 euro.

## **TITOLO IX SANZIONI AMMINISTRATIVE**

### **Art. 39 Sanzioni**

1. Quando la legge non disponga altrimenti, la violazione di disposizioni del presente Regolamento è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria indicata nei singoli articoli.
2. L'entità delle sanzioni potrà essere adeguata con motivato provvedimento del competente Organo comunale.
3. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni alle ordinanze comunali emesse in conformità alle leggi ed al presente Regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.
4. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al presente Regolamento, si osservano le disposizioni previste dalla legge 24.11.1981, n. 689 e, in quanto applicabili, della legge regionale 17.1.1984, n. 1, e successive modifiche ed integrazioni.
5. Le violazioni possono essere definite dal trasgressore o dalla persona solidamente obbligata mediante versamento della somma dovuta sul conto corrente postale intestato al Comune di Grado - Servizio Contravvenzioni - ovvero direttamente presso il Comando di Polizia Municipale.

### **Art. 40 Rimessa in pristino ed esecuzione di ufficio**

1. Oltre al pagamento della sanzione prevista, la competente Autorità comunale può ordinare la rimessa in pristino e disporre, quando ricorrono gli estremi di cui all'art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, l'esecuzione d'ufficio a spese degli interessati.

### **Art. 41 Sospensione e revoca dell'autorizzazione o della concessione**

1. Oltre all'irrogazione della sanzione pecuniaria, le autorizzazioni o le concessioni possono essere sospese o revocate nei casi di abuso o di inosservanza delle prescrizioni imposte o per mancata esecuzione delle opere di rimozioni, riparazioni o ripristino, conseguenti all'infrazione, avuto riguardo della gravità della violazione ed alla reiterazione della stessa.

## **TITOLO X DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

### **Art. 42 Abrogazioni**

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il precedente e le sue successive modificazioni ed integrazioni.

2. Sono abrogate inoltre tutte le disposizioni contenute in altri regolamenti, deliberazioni ed ordinanze comunali che siano in contrasto o incompatibili con quelle del presente regolamento.

### **Art. 43**

#### **Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.
2. L'entrata in vigore di nuove disposizioni in materia comportano l'adeguamento automatico delle disposizioni del presente regolamento.